

3. LA CURA

LA PROTEZIONE DELL'ANZIANO

ARGENT  ATTIVO
VIVERE BENE OLTRE I SESSANTA



La protezione

La contenzione fisica

La contenzione è “un atto sanitario assistenziale che utilizza, con o senza il consenso della persona e/o dei familiari, mezzi fisici applicati al corpo o allo spazio circostante la persona per limitarne i movimenti”.

Si usa prevalentemente per prevenire cadute o lesioni
ma

non deve violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e dei suoi diritti fondamentali!

La Costituzione Italiana fissa dei limiti ...

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 13, comma 2

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

... superabili solo se si manifesta **uno stato di necessità!**

Lo stato di necessità si verifica quando si presentano le seguenti condizioni:

- attualità del pericolo e rilevante possibilità che si verifichi.
- pericolo non evitabile altrimenti.
- prevalenza del bene salvato rispetto al bene sacrificato.

Lo stato di necessità rappresenta una causa di giustificazione prevista dal Codice Penale Italiano ad una eventuale violazione degli **art. 13 e 32 della Costituzione italiana**.

Art. 54 (Codice Penale):

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.

Se la contenzione non é giustificata si possono configurare i reati di:

Sequestro di persona (art. 605 C.P.)

*“Chiunque priva qualcuno della libertà personale è punito con la **reclusione da sei mesi a otto anni**”.*

Violenza privata (art. 610 C.P.)

*“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la **reclusione fino a quattro anni**”.*

Maltrattamenti (art. 572 C.P.)

*“Chiunque [...] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura o per vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la **reclusione da due a sei anni**”.*

Possibili complicanze o danni da contenzione

- **Cadute con lesioni rilevanti.**
- **Strangolamento.**
- **Asfissia per compressione della gabbia toracica.**
- **Lesioni dei tessuti molli superficiali** (abrasioni, eritemi, ematomi, ecc.)
- **Lesioni ischemiche o dei fasci nervosi dovuti a mezzi troppo stretti.**
- **Danni della sfera psicosociale** (stress, umiliazione, depressione, paura, ecc.)
- **Morte.**

La protezione

La contenzione chimica

L'uso del farmaco può diventare
improprio
con estrema facilità ...
... bastano pochi milligrammi in più!